



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, **Ref. Rita Gasparo,**

**VISTO** il provvedimento motivato di revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute al 23/09/2016 adottato, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 175/16, dal **Comune di Casciago (VA);**

**VISTO** il provvedimento motivato di revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute al 31/12/2017 adottato, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/16, dal **Comune di Casciago (VA);**

**VISTO** il provvedimento motivato di revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute al 31/12/2018 adottato, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/16, dal **Comune di Casciago (VA);**

**VISTO** il provvedimento motivato di revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute al 31/12/2019 adottato, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/16, dal **Comune di Casciago (VA);**

**VISTO** il provvedimento motivato di revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute al 31/12/2020 adottato, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/16, dal **Comune di Casciago (VA);**

**VISTO** il provvedimento motivato di revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute al 31/12/2021 adottato, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/16, dal **Comune di Casciago (VA);**

**VISTA** la Deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;

#### **RILEVATO**

Che, ai sensi dell'art. 20, comma 1 primo periodo, cit., *«...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui*



CORTE DEI CONTI

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114256

e-mail: [lobbardia.controllo.va@corteconti.it](mailto:lobbardia.controllo.va@corteconti.it) | pec: [lobbardia.controllo@corteconticert.it](mailto:lobbardia.controllo@corteconticert.it)

*al comma 2, un piano di riassetto per la loro realizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.»;*

*che, ai sensi del terzo comma del medesimo art. 20, «I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4»;*

### **CONSIDERATO**

Che, nel caso di specie, le partecipazioni detenute dal Comune rientrano tra quelle che perseguono le finalità di cui all'art. 4 e, allo stato degli atti, non emerge che ricadano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2;

### **P.Q.M**

Si prende atto che il Comune di **Casciago** (VA) con le seguenti delibere di revisione periodica delle partecipazioni *ex art. 20* del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.:

- delibera di consiglio comunale n. 14 del 27 luglio 2017 (*revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016*);
- delibera di consiglio comunale n. 25 del 17 dicembre 2018 (*partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017*);
- delibera di consiglio comunale n. 36 del 21 dicembre 2019 (*partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018*);
- delibera di consiglio comunale n. 26 del 29 dicembre 2020 (*partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019*);
- delibera di consiglio comunale n. 32 del 20 dicembre 2021 (*partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2020*);
- delibera di consiglio comunale n. 37 del 22 dicembre 2022 (*partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2021*);

ha approvato i rispettivi piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute prevedendo, nel provvedimento più recente, il mantenimento della partecipazione in Alfa S.r.l. e in ACSM AGAM S.p.A.



CORTE DEI CONTI

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114256

e-mail: [lombardia.controllo.va@corteconti.it](mailto:lombardia.controllo.va@corteconti.it) | pec: [lombardia.controllo@corteconticert.it](mailto:lombardia.controllo@corteconticert.it)

In merito a quest'ultima Società si è rilevato che, nella Delibera da ultimo adottata, l'Ente specifica che ACSM AGAM S.p.a. in quanto società quotata in borsa *“esula dall'onere di ricognizione ai sensi dell'art. 1, comma 5 e art. 20 del D.Lgs. 175/2016”*.

Sul punto, si segnala l'interpretazione dell'art. 1, comma 5, del TUSP recepita nelle più recenti pronunce della Corte dei conti (cfr. Deliberazione n. 19/SSRRCO/2020), secondo cui la previsione citata si riferisce a quelle disposizioni del TUSP che abbiano come destinatario diretto le sole società quotate.

La predetta clausola, invece, non si riferisce alle norme del testo unico che hanno come destinatarie le pubbliche amministrazioni sociе, quali quelle che impongono l'approvazione dei piani di revisione straordinaria e periodica (che non devono essere osservate dalle società, ma dall'Ente socio).

Tutto ciò premesso, si dispone l'archiviazione, richiamando l'Ente locale ad adeguare i propri provvedimenti di ricognizione e razionalizzazione.

Si fa salva ogni successiva verifica sulla gestione finanziaria dell'ente locale ai sensi degli artt. 147 quinquies, comma 3, e 148 bis, comma 2, TUEL.

Il Magistrato istruttore

Ref. Rita Gasparo

RG/sdb



CORTE DEI CONTI

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114256

e-mail: [lombardia.controllo.va@corteconti.it](mailto:lombardia.controllo.va@corteconti.it) | pec: [lombardia.controllo@corteconticert.it](mailto:lombardia.controllo@corteconticert.it)